

Statuto
del
Fondo Pensione
per il Personale della
Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio

AGGIORNAMENTO GENNAIO 2011

TITOLO 1

(ISTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE)

ART. 1

Con decorrenza dal 1 gennaio 1988 è stato istituito il Fondo di Previdenza per il Personale della Banca Popolare dell'Etruria; dal 1 gennaio 1993, adempiute le disposizioni finali e transitorie di cui agli artt. 38, 39 e 40 del previgente Statuto, la denominazione del Fondo è stata modificata in "FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO"; dal 1° ottobre 1999 il Fondo è stato denominato "FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO". In data 1° luglio 2003, tramite una operazione di fusione, è stato incorporato il "Fondo di Previdenza per il Personale dipendente del Servizio Riscossione Tributi in concessione alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio".

Per brevità di dizione nel presente Statuto verrà usata la terminologia qui sotto indicata:

- il Fondo pensione per il Personale dipendente della B.P.E.L. viene definito "Fondo";
- la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio viene anche denominata "BPEL";
- gli appartenenti al Personale dipendente dalla BPEL, ovvero già dipendente della BPEL, ma passato alle dipendenze di altra Azienda, che mantenga l'iscrizione al Fondo nei termini di cui all'art. 5, vengono denominati "Partecipanti";
- gli ex appartenenti al suddetto Personale, o loro aventi causa, che fruiscono o potranno usufruire del trattamento di previdenza previsto dal Fondo, vengono detti "Pensionati";
- nel termine generico di "Iscritti" vengono identificati i Partecipanti, i Pensionati, e comunque tutti coloro che sono iscritti al Fondo;
- il datore di lavoro dei Partecipanti al Fondo viene denominato "Azienda".

ART. 2

Il Fondo ha lo scopo di erogare agli iscritti le seguenti prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio:

- pensioni dirette ai Partecipanti allorché cessino dal servizio, sempreché ne abbiano i requisiti richiesti;
- pensioni indirette e di reversibilità agli aventi diritto in caso di morte del Partecipante o del Pensionato.

ART. 3

La sede legale del Fondo è posta in Arezzo presso la Direzione Centrale della "BPEL".

La durata legale del Fondo è stabilita a tempo indeterminato, fermo restando che il presente Statuto impegna anche i soggetti giuridici che nel futuro dovessero eventualmente succedere alla B.P.E.L. a qualsiasi titolo.

Per l'eventuale scioglimento anticipato del Fondo è necessaria la delibera motivata e approvata all'unanimità da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione del Fondo, nonché approvata con delibere conformi adottate separatamente sia dall'Assemblea degli Iscritti al Fondo, sia dal Consiglio di Amministrazione della B.P.E.L.

Il Fondo è iscritto all'albo tenuto dalla Covip e non ha scopo di lucro.

ART. 4

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo mediante deliberazione motivata adottata dai consiglieri, con le modalità di cui all'art. 18, sentito il parere delle parti stipulanti, di cui all'art. 5, e mediante successiva delibera conforme adottata dall'Assemblea degli Iscritti al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, una volta constatata la validità delle delibere, provvede ad inserire nello Statuto le modifiche statutarie deliberate, adottando all'uopo i necessari provvedimenti e curando di portare il nuovo testo a conoscenza delle parti stipulanti di cui all'art. 5 ed agli Iscritti.

Qualora si dovessero rilevare carenze che pregiudichino l'equilibrio del Fondo e/o le norme del presente Statuto risultassero non adeguate nei confronti delle prestazioni/contribuzioni, il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea tutti quei provvedimenti, anche attraverso modifiche statutarie, che si riterranno necessari.

Le modifiche statutarie rese obbligatorie per legge e/o da apportare a seguito della sopravvenienza di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip, vengono recepite dal Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi previsti.

Le modifiche adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma precedente sono portate quanto prima a conoscenza dell'Assemblea degli Iscritti

TITOLO II

(PARTECIPAZIONE AL FONDO - CONTRIBUTI)

ART. 5

L'iscrizione al Fondo è obbligatoria, nei limiti e con le modalità di cui al presente Statuto, per tutto il Personale Dipendente della BPEL e assunto dalla stessa BPEL in data antecedente il 28/4/1993, ivi compreso il Personale proveniente da incorporazioni, fusioni e concentrazioni dell'Azienda assunto antecedentemente al 28/4/1993, in quanto costituisce parte integrante delle norme contrattuali sottoscritte fra l'Azienda e le OO.SS. dei lavoratori (parti stipulanti).

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

- coloro che all'atto dell'assunzione, sia essa diretta o a seguito di incorporazione, fusione e concentrazione, abbiano superato i 45 anni di età ed abbiano formalmente optato, entro 90 giorni dalla data di assunzione, per la rinuncia all'iscrizione al Fondo;
- coloro che sono assunti con contratto a termine o comunque in via temporanea o per incarichi speciali;
- coloro che prestano servizio a tempo parziale il cui orario di lavoro sia fissato in misura inferiore al 50% rispetto a quello normale della categoria di appartenenza.

Il Personale che all'atto dell'assunzione, sia essa diretta che a seguito di incorporazione, fusione o concentrazione, abbia un'età superiore a 45 anni, potrà, entro il termine massimo di 90 giorni da tale data, optare per il recupero, fino ad un massimo di 15 anni, necessario a garantire il raggiungimento della contribuzione minima prevista al 60° anno di età.

Tale recupero dovrà essere pari al 6% per annualità da riscattare calcolato sulla retribuzione soggetta a contribuzione A.G.O. percepita nel mese in cui è stata esercitata l'opzione e rapportata ad anno ed avverrà mediante versamento al Fondo, secondo i criteri ed i tempi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso, del 100% della contribuzione relativa al periodo che si intende assicurare.

In qualsiasi momento al singolo Iscritto è consentito di recuperare periodi di lavoro effettivamente prestati in Azienda o in Aziende incorporate, fuse, concentrate ovvero in Società controllate dalla B.P.E.L. versando il riscatto occorrente, calcolato con gli stessi criteri di cui al comma 4 del presente articolo.

Resta inteso che i suddetti periodi - recuperati ai soli fini del calcolo della pensione - sommati ai periodi coperti da contribuzione ordinaria non potranno mai superare gli anni di lavoro effettivamente prestato.

L'iscrizione al Fondo potrà essere mantenuta anche dopo la risoluzione del rapporto di lavoro da coloro i quali, a seguito della cessazione vengano assunti, senza soluzione di continuità, presso Aziende o Società controllate dalla B.P.E.L., semprechè sia l'interessato che il nuovo datore di lavoro, ed in

subordine a quest'ultimo la B.P.E.L. stessa, si impegnino a versare al Fondo i contributi previsti ai successivi artt. 6 e 7 per l'intera durata del nuovo rapporto di lavoro.

La previsione di cui al comma precedente è applicabile anche al personale passato ad altre aziende ai sensi dell'art. 2112 del codice civile.

ART. 6

I Partecipanti sono tenuti a versare al Fondo un contributo la cui misura è fissata come minimo all' 1,75% dell'ammontare della retribuzione soggetta a contribuzione agli effetti dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

I contributi dovuti dai Partecipanti sono trattenuti dall'Azienda al momento del pagamento delle retribuzioni e contestualmente accreditati al Fondo.

Il Fondo provvede a suddividere i contributi in tanti "conti individuali" quanti sono "i Partecipanti", attribuendo ad ognuno i rispettivi contributi.

Non è previsto il conferimento del TFR.

ART. 7

L'Azienda al momento del versamento dei contributi dei Partecipanti provvederà ad incrementare il Fondo con un contributo pari al 4,25% dell'ammontare complessivo delle retribuzioni soggette a contribuzione agli effetti della Assicurazione Generale Obbligatoria relative ai soli Partecipanti.

ART. 8

Eventuali variazioni dell'ammontare del contributo dei Partecipanti e dell'Azienda, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, dovranno avvenire in modo che siano rispettate le precedenti proporzioni (4,25/1,75).

La cessazione del rapporto di lavoro determina a tutti gli effetti la cessazione della partecipazione al Fondo e la relativa contribuzione, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

Le assenze dal servizio, senza retribuzione, che non comportino la cessazione del rapporto di lavoro, non provocano l'interruzione della partecipazione al Fondo.

In tale caso è in facoltà dell'interessato provvedere al versamento dei contributi, compresi quelli dovuti dall'Azienda.

ART. 9

L'Azienda non è solidale con il Fondo per la corresponsione delle prestazioni e non è obbligata ad assumersi eventuali oneri derivanti dall'assoggettamento ai contributi I.N.P.S. di quote di contribuzione al Fondo da parte dei lavoratori.

TITOLO III

(ORGANI DEL FONDO)

ART. 10

Gli Organi del Fondo sono:

- il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Responsabile del Fondo;
- il Collegio Sindacale;
- l'Assemblea degli Iscritti.

ART. 11

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo è composto da 12 membri dei quali:

- sei nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, successivamente alle nomine elettive;
- sei eletti dagli Iscritti al Fondo, con le modalità espresse nel successivo art. 21.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale devono riunirsi entro 20 giorni dalla elezione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad eleggere il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendo il primo tra i membri eletti dagli Iscritti ed il secondo tra quelli nominati dalla Banca.

ART. 12

Il Collegio Sindacale provvede al controllo della gestione del Fondo secondo le disposizioni dello Statuto e della Legge ed è formato da due membri dei quali:

uno nominato dal Consiglio di Amministrazione della B.P.E.L., che assume la carica di Presidente del Collegio;

uno eletto dagli Iscritti al Fondo, con le modalità espresse nel successivo art. 21.

Con lo stesso criterio vengono designati i Sindaci supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio dei Sindaci è attribuita inoltre la funzione di controllo contabile.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Modalità di funzionamento e responsabilità

Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Le convocazioni sono fatte almeno sette giorni prima della seduta con indicazione della data e l'ora della riunione.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

ART. 13

I Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Le funzioni di Consigliere e di Sindaco non sono retribuite.

ART. 14

Per la scelta dei Consiglieri, di spettanza degli Iscritti, e dei Sindaci si procede alla relativa elezione mediante votazioni separate ma contestuali.

ART. 15

Nel caso in cui durante il loro mandato cessino dalle funzioni, per qualsiasi causa, Consiglieri di Amministrazione o Sindaci, si procede nel seguente modo:

- nomina del sostituto da parte del Consiglio di Amministrazione della B.P.E.L. se trattasi di un suo rappresentante;

- nel caso sia da reintegrare un consigliere eletto dagli Iscritti, subentrerà nella carica il primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un numero di voti pari ad almeno il 5% degli aventi diritto al voto;
- se trattasi di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente.

Per il completamento degli organi, riguardo a cariche elettive, si provvede a votazioni parziali con le stesse modalità previste all'art. 21, qualora non vi sia alcun candidato che abbia riportato voti sufficienti nelle elezioni generali per il Consiglio di Amministrazione e/o non vi sia più disponibilità di sindaci supplenti.

Chi subentra negli organi dura in carica per il tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro sostituito.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma quattro volte all'anno su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

La convocazione è fatta mediante invito Personale trasmesso almeno sette giorni prima della seduta a mezzo lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma. Il Consiglio sarà ugualmente convocato qualora lo richiedano almeno tre membri oppure il Collegio Sindacale; in tal caso la convocazione dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Alle riunioni del Consiglio possono partecipare anche i sindaci effettivi ed il Responsabile del Fondo. Il Consiglio potrà far partecipare, inoltre, alle proprie riunioni, un dipendente della B.P.E.L. incaricato, dal Consiglio stesso, il quale eserciterà le funzioni di Segretario.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri ai fini della buona gestione del Fondo nell'ambito delle norme di legge e del presente Statuto.

In particolare provvede:

- a) all'impiego delle disponibilità ed alle eventuali trasformazioni degli impieghi;
- b) alla designazione delle persone autorizzate a firmare la corrispondenza e tutti gli atti del Fondo, stabilendone competenze e limitazioni;
- c) alla predisposizione e all'approvazione della situazione contabile;
- d) alla predisposizione e all'approvazione del bilancio tecnico del Fondo;
- e) alla compilazione ed alla approvazione annuale degli stati dimostrativi del Fondo;
- f) alla scelta di un "un attuario iscritto all'Albo Professionale" che provveda alla compilazione dei bilanci tecnici ed all'esame complessivo della situazione del Fondo;
- g) alla formulazione di proposte per eventuali modifiche alle norme del presente Statuto;
- h) alla determinazione delle modalità che debbono essere seguite nelle votazioni a norma degli artt. 20 e 21;
- i) alla formulazione di proposte per l'eventuale scioglimento del Fondo;
- j) a dare tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente Statuto;
- k) a nominare il Responsabile del Fondo, di cui alla normativa vigente in materia

ART. 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le conseguenti votazioni sono valide qualora vi partecipino almeno 9 membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Per l'adozione di delibere di cui ai punti g) e j) del precedente art. 17 è sempre necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno 9 membri del Consiglio.

Per l'adozione di delibere di cui al punto i) del precedente art.17 occorre la totale presenza e l'unanime votazione favorevole dei Membri del Consiglio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono trascritte, a cura del segretario, in apposito libro dei verbali e sono sottoscritte dal segretario e da colui che abbia svolto le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale il verbale si riferisce.

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, hanno la rappresentanza legale del Fondo.

ART. 19

La B.P.E.L., su indicazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo, mette a disposizione il personale e le strutture occorrenti per il funzionamento del Fondo stesso ed assume a proprio carico le spese generali relative all'ordinaria amministrazione del Fondo.

ART. 20

L'Assemblea Generale è indetta, almeno una volta all'anno, mediante convocazione o referendum per corrispondenza, su delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo oppure su richiesta del 20% degli Iscritti, dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

All'Assemblea Generale hanno diritto di intervenire i Partecipanti ed i Pensionati titolari di pensione diretta.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere affisso almeno quindici giorni prima della data stabilita, presso tutte le Dipendenze della B.P.E.L. e delle Aziende o Società Controllate ove prestano servizio Partecipanti al Fondo, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora di inizio e del luogo ove si terrà l'Assemblea.

Per le delibere riguardanti modifiche statutarie, per l'eventuale scioglimento del Fondo e per la destinazione delle disponibilità residue, la convocazione dell'Assemblea avviene mediante diramazione di apposita comunicazione agli aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale è validamente costituita qualora vi partecipino almeno il 50% +1 degli aventi diritto.

L'Assemblea delibera in merito:

- a) all'approvazione della situazione contabile e del Bilancio Tecnico del Fondo di cui all'art. 26;
- b) alle eventuali modifiche dello Statuto;
- c) all'eventuale scioglimento del Fondo ed alla destinazione delle eventuali disponibilità residue.

L'Assemblea si pronuncia mediante votazione segreta; sono ammesse tre deleghe per ogni avente diritto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validi. Per le modifiche di Statuto è necessario il voto favorevole del 50% + 1 degli aventi diritto. Qualora si deliberi sullo scioglimento del Fondo e la destinazione delle disponibilità residue, dopo aver assolto gli obblighi di legge e di Statuto, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea possono essere assunte anche mediante referendum indetto per corrispondenza e/o altro strumento di tipo telematico a tal fine consentito, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Le delibere dell'Assemblea regolarmente approvate ai sensi del presente Statuto obbligano tutti gli appartenenti al Fondo.

ART. 21

L'elezione dei Consiglieri e dei Sindaci la cui nomina non spetta alla B.P.E.L. si svolge secondo le norme seguenti:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, dirama ai Partecipanti, non oltre il quarantesimo giorno anteriore alla scadenza del quinquennio e dietro delibera del Consiglio stesso, un avviso da affiggersi in tutte le Dipendenze della B.P.E.L. e delle Aziende o Società Controllate ove prestano servizio Partecipanti al Fondo, fissando la data della votazione che dovrà precedere di quindici giorni detta scadenza. I suddetti termini possono essere ridotti, non oltre la metà, nel caso in cui la elezione dei Consiglieri e dei Sindaci si renda necessaria prima della scadenza del quinquennio;

b) presso la Direzione Generale e le singole dipendenze della B.P.E.L. viene costituito, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Fondo, un seggio elettorale composto da tre membri se i Partecipanti locali sono meno di 100, oppure da cinque membri se i Partecipanti locali sono 100 o più. Le modalità per la costituzione dei seggi, nonché per lo svolgimento delle votazioni presso le dipendenze verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Dei seggi elettorali deve far parte almeno un rappresentante della B.P.E.L. Presso la Direzione Generale viene inoltre costituito un seggio elettorale centrale formato da cinque membri e così composto:

- 1 rappresentante della B.P.E.L.;
 - 1 Sindaco;
 - 3 rappresentanti degli Iscritti,
- questi ultimi quattro designati dal Consiglio di Amministrazione.
I componenti di ciascun seggio designano tra loro un Presidente.

c) il voto è segreto e si esprime mediante scheda in cui non possono essere indicati nomi in numero superiore a quanti sono eleggibili.

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto mediante delega. I Partecipanti dipendenti di Aziende o Società controllate potranno esercitare il proprio diritto di voto presso qualsiasi seggio elettorale a patto che tale intenzione sia preventivamente comunicata al Seggio elettorale centrale da parte dei membri del seggio elettorale periferico interessato e segnalato nel verbale di votazione;

d) a votazione chiusa ciascun seggio elettorale provvede allo spoglio delle schede votate immediatamente e redige apposito verbale, con l'indicazione degli aventi diritto, dei votanti e del risultato della votazione, che viene trasmesso, per raccomandata espresso al seggio elettorale centrale, contestualmente alle schede in plico sigillato e siglato dagli scrutatori. Il

seggio elettorale centrale provvede allo spoglio riassuntivo e proclama gli eletti; in casi di parità di voti viene proclamato eletto colui che vanta una maggiore anzianità di partecipazione attiva al Fondo. Il seggio elettorale centrale rimette poi la documentazione all'Amministrazione del Fondo che conserva i plichi sigillati contenenti le schede per almeno novanta giorni dallo spoglio riassuntivo.

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati, mediante raccomandata espresso, al seggio elettorale centrale entro tre giorni dalla proclamazione dei risultati.

TITOLO IV

(AMMINISTRAZIONE DEI MEZZI DEL FONDO)

ART. 22

I mezzi del Fondo sono costituiti da:

- a) i contributi versati dalle Aziende per i rispettivi Partecipanti;
- b) i contributi dei Partecipanti;
- c) i redditi rivenienti dall'impiego delle disponibilità;
- d) le eventuali erogazioni liberali o proventi di qualsiasi specie.

ART. 23

L'impiego delle disponibilità del Fondo sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto sia del mantenimento del valore nel tempo sia dell'adeguatezza del reddito.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di effettuare gli investimenti, ovvero di variare quelli esistenti, nei modi che riterrà più opportuni di volta in volta, ma con, l'obbligo di impiego e di reimpiego nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

I titoli del fondo vengono custoditi gratuitamente da B.P.E.L..

ART. 24

I mezzi a disposizione del Fondo vengono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) al conto generale:

- i contributi delle Aziende (punto a), art. 22), ivi compresi quelli ordinari e quelli straordinari eventualmente versati per favorire le opzioni di recupero esercitabili di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 5;
- i redditi derivanti dall'impiego delle disponibilità (punto c), art. 22);
- l'importo del conto individuale di ciascun Partecipante al momento del pensionamento sia diretto che indiretto;
- ogni eventuale erogazione o provento (punto d), art. 22);

b) al conto individuale di ciascun Partecipante:

- i contributi trattenuti sulla relativa retribuzione (punto b), art. 22);
- le somme direttamente versate dai Partecipanti per esercitare le opzioni di recupero di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 5 per le quote di loro competenza;
- le somme direttamente versate dai partecipanti per reintegrare quanto percepito a titolo di anticipazione.

La posizione individuale dell'iscritto è costituita dalla sommatoria dei contributi versati sul conto individuale di ciascun partecipante e dai relativi contributi versati dall'azienda sul conto generale ai sensi dell'art. 7, ciascuno rivalutato con gli stessi criteri di cui all'art. 30.

ART. 25

Le disponibilità del Fondo non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli indicati all'art. 2, fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di anticipazioni e trasferimenti.

In questi ultimi casi sarà trasferita o presa a riferimento la posizione individuale come determinata in base all'art. 24, ultimo comma.

Comunque non possono essere concessi prestiti sotto qualsiasi forma.

ART. 26

Alla fine di ogni anno il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dello stato dimostrativo della situazione del Fondo, tenendo conto dei mezzi a disposizione e degli oneri provenienti dagli obblighi statutari e avendo cura di evidenziare l'equilibrio del Fondo. Lo stato dimostrativo del Fondo, corredato del parere del Collegio Sindacale, sarà inviato agli Iscritti per la sua approvazione.

Ogni anno, con l'ausilio di un Attuario iscritto all'albo professionale, sarà compilato il bilancio tecnico al fine di verificare la corrispondenza della previsione delle entrate e delle uscite indicate al momento della costituzione del Fondo in rapporto alla reale consistenza delle disponibilità e dell'equilibrio da perseguire. Il bilancio tecnico dovrà anche tener conto delle movimentazioni della collettività generate dalle norme contenute nel presente Statuto.

TITOLO V

(PRESTAZIONI DEL FONDO)

ART. 27

Le prestazioni del Fondo consistono nei trattamenti indicati negli articoli che seguono e vengono erogate secondo le condizioni ed i requisiti indicati nei seguenti articoli a condizione che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

ART. 28

La pensione diretta spetta:

a) al partecipante che cessa dal servizio ed abbia maturato i requisiti per avere il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

In questo caso la pensione matura al momento dell'erogazione di analoga prestazione da parte della Assicurazione Generale Obbligatoria, con applicazione dei coefficienti indicati nella allegata tabella 1, purché risultino almeno 15 anni di partecipazione al Fondo e siano stati versati i relativi contributi.

Qualora abbia una età inferiore ai 60 anni, l'interessato potrà optare per la fruizione della pensione al compimento del 60-esimo anno di età. Per avere diritto alla pensione immediata, il Partecipante dovrà inoltrare richiesta scritta entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

b) al partecipante che cessa dal servizio senza avere maturato i requisiti di cui alla lettera a) e che abbia maturato almeno 15 anni di partecipazione al Fondo versando i relativi contributi.

In questo caso la pensione maturerà al momento in cui l'interessato fruirà della pensione di anzianità o di vecchiaia da parte della Assicurazione Generale Obbligatoria (sempre con applicazione dei coefficienti indicati nella allegata tabella 1).

c) al partecipante che, a qualunque età, cessa dal servizio in condizioni di invalidità, riconosciuta dalla Assicurazione Generale Obbligatoria con relativa pensione di inabilità o assegno di invalidità, purché abbia maturato 5 anni di servizio versando i relativi contributi al Fondo.

Qualora l'invalidità sia riconosciuta per causa di servizio, il periodo di partecipazione al Fondo e di versamento dei contributi è ridotto ad un anno.

Il diritto alla pensione di invalidità cessa quando analogo diritto venga revocato per la pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

La sopracitata tabella allegato 1 forma parte integrante del presente Statuto, a tutti gli effetti; la stessa tabella regola anche le prestazioni di coloro che superassero i 35 anni di contribuzione e i 60 anni di età.

ART. 29

Il Fondo corrisponde una pensione indiretta o di reversibilità:

- a) in caso di morte del pensionato;
- b) in caso di morte del partecipante, sempre che sussistano i requisiti di partecipazione e di contribuzione previsti alla lettera c) dell'art. 28;
- c) in caso di morte di un ex partecipante che si trovi nelle condizioni previste alla lettera b) dell'art. 28;
- d) in caso di morte di un ex partecipante che si trovi nelle condizioni previste alla lettera a) dell'art. 28, qualora abbia optato per la prestazione integrativa al compimento del 60° anno di età.

La pensione indiretta o di reversibilità viene erogata ai superstiti che, in base alle norme di legge, abbiano diritto a fruire di analoga pensione da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

In caso di morte del partecipante prima della maturazione del diritto alla pensione, la posizione individuale maturata, di cui all'art. 24, ultimo comma, sarà corrisposta agli eredi come individuati dal successivo art. 32; in alternativa gli stessi soggetti potranno optare per usufruire della prestazione di cui al precedente comma 1, lettera b). Ove fossero designati beneficiari diversi dai soggetti indicati al successivo art. 32, verrà liquidata in ogni caso solo la posizione individuale di cui all'art. 24

ART. 30

All'iscritto spetta una pensione annua complessiva pari a tanti trentacinquesimi quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di trentacinque anni, del 20% della media delle retribuzioni percepite durante l'iscrizione al Fondo, dopo aver effettuato la rivalutazione di quelle percepite precedentemente all'anno di pensionamento, secondo l'indice ufficiale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le voci retributive utili per il calcolo della pensione sono le stesse soggette a contribuzione di cui all'art. 6.

Le frazioni d'anno si calcolano in dodicesimi, mentre le frazioni di mese non vengono prese in considerazione.

L'ammontare annuo della pensione viene corrisposto in tredici mensilità.

ART. 31

La pensione di invalidità, di cui alla lettera c), primo comma, art. 28, non potrà essere inferiore ad un importo derivante da una prestazione calcolata secondo i criteri dell'art. 30 e considerata con l'anzianità convenzionale di 15 anni, di cui per gli anni non lavorati calcolata sulla base della retribuzione dovuta al partecipante al momento della cessazione dal servizio.

ART. 32

Le pensioni previste dall'art. 29, in caso di morte dei Partecipanti od ex Partecipanti, vengono corrisposte nelle seguenti quote percentuali della pensione già fruita dal pensionato oppure, in caso di morte del partecipante o di ex partecipante, della pensione che sarebbe loro spettata nell'ipotesi di pensionamento per invalidità:

- a) 60% al coniuge;
- b) 20% a ciascun figlio se coesiste la pensione al coniuge;
- c) 40% a ciascun figlio in mancanza del coniuge;
- d) 15% a ciascun genitore, fratello o sorella.

L'importo corrisposto in base alle lettere a), b) e c) non può essere comunque inferiore al 60% della quota spettante all'iscritto.

Di contro, l'importo complessivo delle varie quote di reversibilità non può mai essere superiore al 100% della pensione stessa.

ART. 33

Le prestazioni pensionistiche sono soggette alla perequazione automatica prevista per le pensioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con pari misura, modalità e decorrenza.

ART. 34

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto il relativo diritto e cessa alla fine del mese nel quale venga meno il diritto stesso.

Le pensioni del Fondo vengono pagate in rate bimestrali anticipate entro il quindicesimo giorno dei mesi pari.

Entro il 15 dicembre viene pagata la tredicesima mensilità che è pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di corresponsione della pensione.

In caso di cessazione del diritto alla pensione non si procede al recupero dell'eventuale ultima rata bimestrale corrisposta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire criteri e modalità per la verifica della permanenza o meno del diritto alle prestazioni del Fondo.

Le prestazioni del Fondo sono pagate al netto di tutte le imposte e tasse.

ART. 35

Al partecipante che cessa dal servizio senza diritto alla pensione del Fondo (anzianità contributiva inferiore a 15 anni) viene liquidato l'importo iscritto a suo nome nel conto individuale di cui alla lettera b), primo comma, art. 24, maggiorato del tasso ufficiale di riferimento disposto dal Consiglio Direttivo della B.C.E., capitalizzato a interesse semplice.

Il partecipante che cessa dal servizio avendo maturato il diritto alla pensione del Fondo (anzianità contributiva non inferiore a 15 anni) può esercitare una delle seguenti opzioni:

- mantenere l'iscrizione al Fondo, al fine di ottenere la prestazione (rendita) al verificarsi delle previste condizioni;
- trasferire la propria posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

Resta comunque salvo quanto previsto dall' art. 5, comma 6, indipendentemente dall'anzianità contributiva maturata.

ART. 36

Le pensioni hanno carattere strettamente alimentare e pertanto, osservate le norme di legge in proposito, non possono essere né cedute, né alienate e né vincolate per alcun motivo.

ART. 37

Nessuna operazione di credito può essere fatta ai Partecipanti ed ai Pensionati ed, in particolare, non può essere fatta alcuna sovvenzione sotto qualsiasi forma.

TABELLA I

ETA' DEL PENSIONAMENTO

Anni di contribuzione al Fondo	50	51	52	53	54	55	56	57
15	53,20	56,20	59,40	62,80	66,40	70,20	74,20	78,50
16	53,90	56,60	59,80	63,20	66,60	70,30	74,30	78,60
17	54,60	57,10	60,30	63,60	66,80	70,40	74,50	78,70
18	55,30	57,60	60,80	64,00	67,00	70,50	74,70	78,90
19	56,00	58,20	61,30	64,40	67,30	70,70	74,90	79,10
20	56,70	58,80	61,80	64,80	67,70	70,90	75,10	79,30
21	57,40	59,50	62,40	65,20	68,10	71,10	75,30	79,50
22	58,10	60,20	63,00	65,70	68,50	71,40	75,60	79,70
23	58,80	60,90	63,60	66,20	68,90	71,70	75,90	80,00
24	59,50	61,60	64,30	66,70	69,40	72,10	76,20	80,30
25	60,20	62,40	65,00	67,20	69,90	72,60	76,60	80,60
26	60,90	63,20	65,70	67,80	70,40	73,10	77,00	80,90
27	61,60	64,00	66,40	68,50	71,00	73,70	77,50	81,30
28	62,40	64,80	67,20	69,30	71,60	74,30	78,00	81,70
29	63,20	65,80	68,00	70,10	72,20	75,00	78,50	82,10
30	64,10	66,50	68,90	70,90	72,90	75,70	79,10	82,60
31	65,00	67,40	69,80	71,80	73,70	76,50	79,70	83,20
32	66,00	68,40	70,80	72,80	74,70	77,50	80,30	83,80
33	67,00	69,40	71,80	73,90	75,90	78,70	81,30	84,60
34	68,10	70,50	72,90	75,10	77,30	80,10	82,70	85,80
35	69,20	71,60	74,00	76,40	78,90	81,70	84,50	87,30
36		74,80	77,10	79,50	82,00	84,20	86,70	88,90
37			80,20	82,60	85,00	86,80	88,80	90,50
38				85,60	88,10	89,40	90,40	92,20

TABELLA I

(SEGUE)

ETA' DEL PENSIONAMENTO

Anni di contribuzione al Fondo	58	59	60	61	62	63	64	65
15	82,90	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	83,00	91,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	83,10	91,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	83,20	91,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	83,40	91,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	83,60	91,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	83,80	91,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	84,00	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23	84,20	91,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	84,50	91,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	84,80	91,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	85,10	91,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	85,40	91,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	85,70	92,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	86,10	92,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	86,50	92,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	87,00	92,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	87,60	93,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	88,60	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	89,70	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	90,80	94,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	91,90	95,00	100,00	102,00	102,20	102,40	102,60	102,80
37	93,10	95,50	100,00	103,00	105,00	105,40	105,80	106,20
38	94,30	96,00	100,00	104,00	106,00	109,00	109,60	110,20